



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLEDORIA E LA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI COLLABORAZIONE NEI SERVIZI:

- A) COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, VIGILANZA RURALE E SALVAGUARDIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL DI FUORI DELLA CINTA URBANA. (Rif. artt. 2 e 30 L.R.n°25/88);
- B) COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE PERICOLI INCOLUMITA' PUBBLICA DURANTE PARTICOLARI MANIFESTAZIONI ED EVENTI (Rif. art. 8 L.R. n° 9/2007)
- C) COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE (Rif. art. 2 L.R.n°25/88)
- D) COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA, CONTROLLO ACCESSI E ACCOGLIENZA DA SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI VALLEDORIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di in Valledoria nella sede del Comune di Valledoria con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge;

TRA

Il sig., nato a, il, C.F.: domiciliato per il presente atto presso il Comune di VALLEDORIA, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto, C.F. 80005850906, P. Iva 01073850909, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Generali , giusto provvedimento sindacale

E

Il sig. nato a il e residente a in n....., capitano della Compagnia Barracellare di Valledoria con sede in Valledoria nella via C/O Palazzetto dello Sport C.F./P.IVA n° 92115090901, che interviene al presente atto nella sua qualità di Comandante della Compagnia Barracellare di Valledoria nominato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 10.03.2022 che di seguito verrà indicato come

<http://www.comune.valledoria.ss.it>
e-mail: amministrativo@comune.valledoria.ss.it - p.e.c.: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it

“Comandante ” dichiarando di agire in nome e per conto della compagnia barracellare di Valledoria.

RICHIAMATO il R.D. 403/1898 recante il Regolamento delle Compagnie Barracellari in Sardegna;

RICHIAMATA:

- la Legge Regionale n. 25/88 sull'organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari ed in particolare l'art. 2 sulle funzioni ordinarie delle compagnie barracellari, l'art. 5 sulle altre attività nonché l'art. 10 sulle forme di collaborazione con i Comuni e l'art. 30 sul servizio antincendio delle compagnie barracellari;

- la L.R. 22 Agosto 2007 n°9 recante norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza ed in particolare l'art. 8, comma 2, nel quale è ammessa l'utilizzazione delle compagnie barracellari da parte della polizia locale in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO:

- che è ora intendimento del Comune di Valledoria stipulare apposita convenzione con la Compagnia barracellare operante nel territorio al fine di perseguire e dare attuazione a forme di collaborazione con la compagnia nelle attività di protezione civile, antincendio, di vigilanza rurale e al patrimonio pubblico situato al di fuori della cinta urbana, di tutela e salvaguardia ambientale, ed in particolare repressione infrazioni in materia di scarico di rifiuti civili ed industriali e controllo e prevenzione abbandono dei rifiuti, di sicurezza e prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità in occasione di manifestazioni ed eventi particolari da realizzarsi da parte del Comune, ovvero da questo patrocinati, nell'ambito del territorio del Comune di Valledoria ed inoltre la collaborazione al servizio di portierato custodia, controllo accessi e accoglienza da svolgersi presso le sedi degli uffici del comune di Valledoria ;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

Le parti come sopra identificate, rappresentate e costituite, dovendo ora provvedere a determinare le clausole convenzionali per l'espletamento delle attività di collaborazione in oggetto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO, MODALITA' DI SVOLGIMENTO, FREQUENZA E DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il Comune di Valledoria come sopra rappresentato e la Compagnia Barracellare di Valledoria come sopra rappresentata, manifestano di comune accordo la volontà di costituire forme di collaborazione nello svolgimento delle attività e compiti di istituto delle compagnie barracellari, di seguito identificate e dettagliate con le lettere A), B), C e D), che la compagnia, con il presente atto, si impegna a realizzare;

<http://www.comune.valledoria.ss.it>
e-mail: amministrativo@comune.valledoria.ss.it - p.e.c.: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it

A) COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, VIGILANZA RURALE E SALVAGUARDIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL DI FUORI DELLA CINTA URBANA.

(Rif. artt. 2 e 30 L.R.n°25/88)

1. OGGETTO: Lo svolgimento delle predette attività consiste:

- a) collaborazione al Servizio di Protezione Civile, antincendio e vigilanza rurale con attività di controllo e monitoraggio costante del territorio del Comune di Valledoria in funzione della prevenzione dei rischi da eventi calamitosi ed incendi, nonché prevenzione di attività illecite nelle campagne ed in raccordo con l'azione delle Autorità competenti;
- b) salvaguardia da atti vandalici dei beni di proprietà comunale siti al di fuori della cinta urbana;
- c) accertamento diretto in base all'art.6 della L.R.n°25/88 e s.m.i. e/o segnalazione agli organi comunali di Polizia Municipale/Forestale/Polizia Rurale ed altri, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, anche dovute all'inosservanza delle ordinanze regionali in materia di prevenzione da incendio.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO: L'attività di collaborazione di cui trattasi dovrà essere svolta così come di seguito indicato:

- a) La collaborazione al servizio di Protezione Civile ed antincendio dovrà essere svolta, in qualsiasi ora, da pattuglie di barracelli automontate, in numero adeguato ed organizzate eventualmente in turni operativi secondo un programma operativo predisposto, con cadenza mensile o bimestrale anticipata, dal Comandante, previamente concordato con il responsabile del servizio presso il Comune di Valledoria e/o organizzata, su richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte, soprattutto nei periodi di maggior rischio incendio (periodo Giugno-Settembre);
- b) l'attività di vigilanza rurale (comprendente anche la salvaguardia dei beni di proprietà comunale) dovrà essere svolta prevalentemente in orario notturno (ore 22.00-06.00) da pattuglie di barracelli automontate, in numero adeguato ed organizzate eventualmente in turni operativi secondo un programma operativo predisposto, con cadenza mensile o bimestrale anticipata, dal Comandante, previamente concordato con il responsabile del servizio presso il Comune. L'attività di vigilanza rurale potrà essere limitata a zone e luoghi particolari secondo le indicazioni di massima del Comune.

3. FREQUENZA: Per la collaborazione al servizio di cui trattasi, la compagnia dovrà assicurare le ore mensilmente stabilite nel programma operativo appositamente predisposto di cui al precedente punto. Il servizio potrà essere gestito in maniera flessibile e diversificato a seconda del particolare periodo e delle stagioni.

4. DURATA: Il servizio ha durata di n°1 anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione ed è rinnovabile con espressa deliberazione della Giunta Comunale.

B) COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE PERICOLI INCOLUMITA' PUBBLICA DURANTE PARTICOLARI MANIFESTAZIONI ED EVENTI (Rif. art. 8 L.R. n° 9/2007)

1. OGGETTO: La collaborazione al presente Servizio è finalizzata a rendere operativa l'attività di collaborazione della compagnia Barracellare con la polizia locale nello svolgimento di servizi di sicurezza e prevenzione pericoli per incolumità pubblica durante particolari manifestazioni ed eventi caratterizzati dalla partecipazione di numeroso pubblico e visitatori (sagre, fiere, feste religiose, spettacoli di vario genere, appuntamenti culturali o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica). In conformità al disposto dell'art. 8 della L.R.n°9/2007, il servizio è svolto dai barracelli alle dirette dipendenze dell'operatore di polizia locale presente in più alto in grado.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO: La collaborazione al servizio dovrà essere svolta da pattuglie di barracelli automontate o a piedi, in numero adeguato ed organizzate eventualmente in turni operativi a seconda della durata delle manifestazioni o eventi. L'attività di che trattasi potrà essere svolta sia in orario notturno che diurno secondo un programma operativo predisposto, con cadenza mensile o bimestrale anticipata, dal Comandante previamente concordato con il responsabile del servizio del Comune. L'attività sarà limitata soltanto alla partecipazione ad eventi, sagre, fiere, feste paesane e manifestazioni particolari, preventivamente individuate e/o comunicate dal Comune.

3. FREQUENZA: Per la collaborazione al servizio di cui trattasi, la compagnia dovrà assicurare le ore mensilmente stabilite nel programma operativo appositamente predisposto di cui al precedente punto. Il servizio potrà essere gestito in maniera flessibile e diversificata a seconda del numero degli eventi programmati e per i quali risulta necessaria la presenza del servizio barracellare.

4. DURATA: Il servizio ha durata di n°1 anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione ed è rinnovabile con espressa deliberazione della Giunta Comunale.

C) COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE (Rif. art. 2 L.R.n°25/88)

1. OGGETTO: La collaborazione al Servizio di Vigilanza Ambientale è finalizzata al coinvolgimento delle compagnie barracellari nelle attività di salvaguardia ambientale del territorio ed in particolare consiste nell'attività di:

a) collaborazione in materia di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti urbani su area pubblica e nella vigilanza sui siti abitualmente oggetto di discarica abusiva naturale ed in genere nello svolgimento delle attività proprie di prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.P.R. 915/1982, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;

b) nella protezione dell'ambiente e nella vigilanza in materia ecologica;

c) nell'accertamento e conseguente segnalazione agli organi comunali di Polizia Municipale/Forestale/Polizia Rurale ed altri, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione ambientale, ivi comprese quelle previste dalle ordinanze sindacali e regolamenti comunali in materia di gestione dei rifiuti urbani, del patrimonio naturale, geologico, faunistico e flogistico.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO: Il servizio dovrà essere svolto da pattuglie di barracelli automontate, in numero adeguato ed organizzate eventualmente in turni operativi. L'attività di che trattasi dovrà essere svolta prevalentemente in orario diurno e nelle immediate periferie del Comune, ma anche all'interno del centro urbano in funzione del controllo sul regolare conferimento dei rifiuti urbani, secondo un programma operativo predisposto – con cadenza mensile o bimestrale anticipata - dal Comandante concordato con il responsabile del servizio del Comune. L'attività potrà essere limitata alla vigilanza di particolari siti od aree preventivamente individuati o comunicati dal Comune.

3. FREQUENZA: Per la collaborazione al servizio di cui trattasi, le compagnie dovranno assicurare le ore mensilmente stabilite nel programma operativo appositamente predisposto di cui al precedente punto. Il servizio potrà essere gestito in maniera flessibile e diversificata a seconda del particolare periodo e delle stagioni.

4. DURATA: Il servizio ha durata di n°1 anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione ed è rinnovabile con espressa deliberazione della Giunta Comunale.

D) COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA, CONTROLLO ACCESSI E ACCOGLIENZA DA SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI VALLEDORIA

1. OGGETTO: La collaborazione al Servizio di portierato, custodia, controllo accessi e accoglienza da svolgersi mediante la presenza di addetti presso la sede comunale durante gli orari concordati con il Comune, al fine di garantire il corretto smistamento dell'utenza verso gli uffici, onde garantire la primaria esigenza di orientare i cittadini che accedono agli uffici e servizi comunali.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO: La collaborazione al servizio dovrà essere svolta da i barracelli in numero adeguato. L'attività di che trattasi dovrà essere svolta secondo un programma operativo predisposto, con cadenza mensile o bimestrale anticipata, dal Comandante previamente concordato con il responsabile del servizio del Comune.

3. FREQUENZA: Per la collaborazione al servizio di cui trattasi, la compagnia dovrà

<http://www.comune.valledoria.ss.it>
e-mail: amministrativo@comune.valledoria.ss.it - p.e.c.: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it

assicurare le ore mensilmente stabilite nel programma operativo appositamente predisposto di cui al precedente punto. Il servizio potrà essere gestito in maniera flessibile e diversificata a seconda e nelle situazioni in cui risulti necessaria la presenza del servizio barracellare.

4. DURATA: Il servizio ha durata di n°1 anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione ed è rinnovabile con espressa deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 2

POTERI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI DA PARTE DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI

Per garantire l'efficace esercizio dei servizi di cui all' art. 1 ed in applicazione dell'art. 6 della L.R.n°25/1988 e s.m.i. , è previsto che il Capitano e gli ufficiali della compagnia barracellare possano effettuare atti di accertamento delle infrazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro limitatamente alle competenze attribuite per legge.

A tal fine il Sindaco munirà i soggetti incaricati di apposito documento autorizzatorio in applicazione dell'art. 6, 2° comma della L.R.n°25/88.

Il capitano e gli ufficiali della compagnia barracellare, nell'esercizio di tali poteri di accertamento, come disposto dall'art. 6, 3° comma della L.R. n° 25/88 sono "titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981" e non di quelli più penetranti, propri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, previsti dal successivo quarto comma del medesimo articolo (cfr Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot. n. M_ITPR_CAUTG007 46882007 -10-22 - 22/10/2007)

I proventi delle sanzioni sono di competenza del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, salvo diversa disposizione normativa.

Tali proventi, nella misura del 50% dovranno essere destinati al miglioramento e potenziamento delle attività di collaborazione oggetto della presente convenzione.

Articolo 3

CONTRIBUTI-RIMBORSI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

Per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, il Comune di Valledoria riconosce alla Compagnia un contributo in denaro pari a Euro 11.670,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per garantire la collaborazione nei servizi oggetto della presente convenzione.

Il compenso è da intendersi onnicomprensivo e ristoratore a totale soddisfazione di ogni pretesa ed avere. L'erogazione, tramite accreditamento sul conto corrente della Compagnia, sarà effettuato nel seguente modo:

- Acconto pari al 30% dell'importo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

<http://www.comune.valledoria.ss.it>

e-mail: amministrativo@comune.valledoria.ss.it - p.e.c.: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it

- Il rimanente 70% con cadenza semestrale alla fine di ogni semestre, a seguito di presentazione di rendicontazione e di relazioni dettagliate sul regolare espletamento del servizio nei mesi di riferimento.

Articolo 4

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI, PENALI

Il Responsabile del Servizio competente verificherà, in sede di liquidazione, l'effettivo espletamento del servizio anche mediante verifiche a campione. Si procederà pertanto ad accreditare il relativo importo sul conto corrente opportunamente comunicato dalla Compagnia Barracellare. Il corrispettivo, rapportato al periodo di riferimento, verrà ridotto del 10,00% in caso di accertata irregolarità del servizio operato e/o non proficuo.

Articolo 5

RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Valledoria è sollevato da ogni responsabilità per danni alle cose e/o persone che dovessero derivare dall'espletamento delle attività affidate alla Compagnia con il presente atto. Il Comune di Valledoria è sollevato da ogni responsabilità per danni subiti dai Barracelli nella persone e/o cose di loro proprietà in quanto già coperti da propria garanzia assicurativa personale.

Il Capitano è responsabile del regolare espletamento dei servizi contenuti nella presente convenzione. A tal fine a lui spetta impartire gli ordini necessari e a lui spetta l'organizzazione del servizio stesso, unitamente al competente responsabile di servizio presso il Comune, mediante l'individuazione dei componenti da impegnare nei singoli servizi oggetto della presente convenzione.

Articolo 6

RECESSO E REVOCA

Nel caso in cui il servizio non venga espletato regolarmente ai sensi della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'accordo unilateralmente e di versare la somma pattuita nella misura della frazione dei mesi dovuti, fatto salvo ogni caso di risarcimento dei danni e le azioni a tutela dell'Ente.

Articolo 7

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione del servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto, ogni e qualsiasi controversia sorta tra le parti in diretta connessione con il presente atto ed in genere, relativamente all'oggetto dello stesso, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria in virtù delle specifiche norme contenute nel capo XIV del vigente codice civile – art. 1083 e regolamenti vigenti in materia.

<http://www.comune.valledoria.ss.it>

e-mail: amministrativo@comune.valledoria.ss.it - p.e.c.: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it

Articolo 8
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati della presente convenzione saranno trattati a norma del D.L.196/2003 e RGPD 2016/679 esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti

Articolo 9
OBBLIGHI AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 n. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI)

Il Capitano della Compagnia dovrà provvedere, pena lo scioglimento della presente convenzione, a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Valledoria, adottato con Deliberazione G.C. n. 86 del 22.06.2021 in quanto compatibili.

Articolo 10
RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia meglio descritta nelle premesse alla presente convenzione.

Articolo 11
REGISTRAZIONE

Il presente atto composto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Valledoria:

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali (.....) _____

Per la Compagnia Barracellare di Valledoria

Il Capitano (-----) _____